X LEGISLATURA
70^ Seduta
Lunedì 29 aprile 2019

Deliberazione n. 386 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 14/2014.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 21 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 maggio 2019

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Allegato alla deliberazione
n. 386 del 29 aprile 2019

X LEGISLATURA

L E G G E R E G I O N A L E

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE ALLA L.R. 14/2014.

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2019.

Reggio Calabria, 30 aprile 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

RELAZIONE

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

Come noto con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza dei Consiglio dei Ministri n. 57 del 14.03.2013 (GU n. 69 del 22.03.2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuato, quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente nella persona del Direttore Generale pro tempore.
In particolare la L.R. n. 18/2013, emanata nell'immediatezza della menzionata OCDPC, ha disciplinato in via transitoria le competenze regionali e dettato gli strumenti operativi della Regione Calabria nelle more del definitivo subentro dei Comuni, quali soggetti competenti nell'organizzazione e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
E difatti, in materia, la normativa nazionale al comma 1-bis all'art.3-bis della legge n.148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.".
In attuazione della detta normativa nazionale, è stata emanata fa legge regionale n. 14/2014, pubblicata sul BURC n. 36 dell'11 agosto 2014, modificata con legge regionale n.54 del 22.12.2017 e con legge regionale n. 29 del 3.8.2018, la quale all'art. 6 bis ha fissato al 31 dicembre 2018, il termine ultimo dell'esercizio delle competenze regionali in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con la conseguenza che dal 1 gennaio 2019 tutti i comuni del territorio calabrese, sono i soggetti giuridici titolari della gestione dei ciclo integrato dei rifiuti.
Alla luce della menzionata normativa nazionale e regionale, il dipartimento ambiente ha avviato sin dal 2016 un'intensa attività volta a coinvolgere tutti gli enti locali nel processo di subentro nelle competenze che la norma demanda ai comuni.
Innumerevoli infatti sono stati gli incontri volti a chiarire la portata operativa della legge regionale 14/2014 e a dipanare tutti i dubbi e le perplessità sollevate dai vari Comuni; in contraddittorio con gli enti e stato stilato un cronoprogramma delle varie attività propedeutiche al subentro che, anche in tal caso, ha tenuto conto delle problematiche evidenziate dai Comuni, in uno spirito di collaborazione tra

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

enti sono stati forniti atti e documenti (protocolli, schemi di delibere, schemi di convenzioni tra ATO, ecc.).Tuttavia, ad avvenuta decorrenza dei termini legislativi fissati per il subentro dalla legge n.14 del 2014, e quindi a decorrere dall'1 gennaio 2019, non tutti i comuni calabresi si sono dimostrati pronti all'esercizio delle funzioni loro spettanti per legge.
Tale situazione di difficoltà si è appalesata nelle riunioni del 3 e 7 gennaio 2019 tenutesi presso la Cittadella regionale, allorquando si è potuto constatare che nessun contratto era stato sottoscritto dai Comuni con i gestori degli impianti privati i cui contratti con la Regione Calabria erano scaduti necessariamente il 31 dicembre 2018.
In uno spirito di cooperazione tra Enti e su espressa richiesta del Presidente dell'ANCI, si è convenuto, anche al fine di scongiurare la paralisi del ciclo di gestione dei rifiuti, che la Regione continuasse ad accompagnare e supportare i Comuni nell'effettivo processo di subentro nella titolarità delle competenze, attraverso lo strumento della "delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento", propedeutica alla copertura finanziaria e all'impegno di spesa della Regione Calabria, per il tempo necessario affinché le Comunità d'Ambito ed i comuni possano acquisire quella capacità tecnico-amministrativa adeguata per assicurare il corretto governo dell'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti.
Quanto sopra è stato cristallizzato nella legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2019 "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha introdotto nella legge regionale 14/2014 l'art. 6 ter, il quale, "al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali", disciplina la possibilità che "le comunità d'ambito possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento" dettando al contempo termini e condizioni per avvalersi della delega medesima.
Da ultimo, con nota 24995 del 26.02.2019 il Sindaco Metropolitano ha richiesto alla regione Calabria di attribuire alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la competenza in tema di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani in sostituzione della Comunità d'Ambito previsto dalla legge regionale 14/2014.
D'altronde, quanto sopra è supporto dalla vigente normativa nazionale, la legge n.56/2014 (c.d. legge del Rio), che, come noto, individua nella Città Metropolitana il soggetto giuridico titolare cui convergono una serie di funzioni e finalità istituzionali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana.
In particolare con la summenzionata richiesta è stato espressamente chiesto "che la Città Metropolitana di Reggio Calabria sia individuata come soggetto giuridico deputato alla gestione integrata dei rifiuti urbani, spostando le incombenze amministrative dal comune capoluogo all'ente di area vasta che è già dotato di

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA AFFARI GENERALI

un'assemblea plenaria, la Conferenza Metropolitana, che riunisce tutti i sindaci dell'area metropolitana che coincide con ATO" e quindi con i confini provinciali delineati dal Piano di gestione dei rifiuti oltre che con la legge regionale n.14/2014 oggetto di richiesta di modifica in parte qua.
Le difficoltà operative in cui versa il Comune di Reggio Calabria quale ente capofila dell'ATO Reggio Calabria, le ragioni di opportunità, oltre che gli strumenti normativi, evidenziati con la riferita missiva, sono stati confermati altresì dal Presidente della Comunità d'Ambito di Reggio Calabria con missiva n.56214 del 02.04.2019.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che le motivazioni addotte dal sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria anche nella duplice qualità di Presidente della Comunità d'ambito dell'ATO RC siano meritevoli di accoglimento in quanto confortate sia da ragioni di opportunità oltre fondate sulla normativa nazionale in materia e pertanto:
L'articolo 1 della presente legge rubricato (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14) prevede l'introduzione alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 dell'art. 4 ter (Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani) che nell'attuare i contenuti della legge del Rio stabilisce che per l'ATO RC le funzioni della Comunità d'ambito di Reggio Calabria siano attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Ed inoltre che le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, siano adottate dall'assemblea ristretta prevista dall'articolo 4, comma 11, della medesima legge regionale 14/2014, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa, convocata e presieduta dal sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti.
La presente legge non prevede variazioni di bilancio, necessarie a garantirne la copertura finanziaria, cosi come precisato dall'articolo 2.
Infine, l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Tipologia della legge

La normativa nazionale in materia di rifiuti al comma 1-bis all'art.3-bis della legge n.148 del 2011, integrata dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente..."

In attuazione della detta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale n. 14/2014, pubblicata sul BUR n. 36 dell'11 agosto 2014, modificata con legge regionale n.54 del 22.12.2017 e con legge regionale n. 29 del 3.8.2018, la quale all'art. 6 bis ha fissato al 31 dicembre 2018, il termine ultimo dell'esercizio delle competenze regionali in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con la conseguenza che dal 1 gennaio 2019 tutti i comuni del territorio calabrese, sono i soggetti giuridici titolari della gestione dei ciclo integrato dei rifiuti.

Ad oggi permanendo una situazione di difficoltà dei comuni in uno spirito di cooperazione tra Enti e su espressa richiesta del Presidente dell'ANCI, si è convenuto, anche al fine di scongiurare la paralisi del ciclo di gestione dei rifiuti, che la Regione continuasse ad accompagnare e supportare i comuni nell'effettivo processo di subentro nella titolarità delle competenze, attraverso lo strumento della "delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento", propedeutica alla copertura finanziaria e all'impegno di spesa della Regione Calabria, per il tempo necessario affinché le Comunità d'Ambito ed i comuni possano acquisire quella capacità tecnico-amministrativa adeguata per assicurare il corretto governo dell'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti.

Quanto sopra è stato cristallizzato nella legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2019 "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha introdotto nella legge regionale n. 14/2014 l'art. 6 ter, il quale, "al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali", disciplina la possibilità che "le comunità d'ambito possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento" dettando al contempo termini e condizioni per avvalersi della delega medesima.

Successivamente, con nota 24995 del 26.02.2019 il Sindaco Metropolitano, ha richiesto alla regione Calabria di attribuire alla Città Metropolitana di Reggio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Calabria la competenza in tema di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani in sostituzione della Comunità d'Ambito previsto dalla legge regionale n. 14/2014. D'altronde, quanto sopra è supporto dalla vigente normativa nazionale, la legge n. 56/2014 (c.d. legge del Rio), che come noto individua nella Città Metropolitana il soggetto giuridico titolare cui convergono una serie di funzioni e finalità istituzionali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana.
In particolare con la summenzionata richiesta è stato espressamente chiesto "che la Città Metropolitana di Reggio Calabria sia individuata come soggetto giuridico deputato alla gestione integrata dei rifiuti urbani, spostando le incombenze amministrative dal comune capoluogo all'ente di area vasta che è già dotato di un'assemblea plenaria, la Conferenza Metropolitana, che riunisce tutti i sindaci dell'area metropolitana che coincide con ATO" e quindi con i confini provinciali delineati dal Piano di gestione dei rifiuti oltre che con la legge regionale n.14/2014 oggetto di richiesta di modifica in parte qua.
Le difficoltà operative in cui versa il Comune di Reggio Calabria quale ente capofila dell'ATO Reggio Calabria, le ragioni di opportunità, oltre che gli strumenti normativi, evidenziati con la riferita missiva, sono stati confermati altresì dal Presidente della Comunità d'Ambito di Reggio Calabria con missiva n.56214 del 02.04.2019

Oneri finanziari
Analisi quantitativa
a) Articolo 1 - Oneri finanziari - Elementi e criteri
L'articolo 1 della legge in oggetto rubricato "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14" prevede l'introduzione alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 dell'art. 4 ter (Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani), che nell'attuare i contenuti della legge del Rio stabilisce che per l'ATO RC le funzioni della Comunità d'ambito di Reggio Calabria siano attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Ed inoltre che le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, siano adottate dall'assemblea ristretta prevista dall'articolo 4, comma 11, della medesima legge regionale n. 14/2014, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa, convocata e presieduta dal sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti,
Esso pertanto non comporta oneri finanziari a carico della Regione, per come espressamente riportato dall'articolo 2.

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 14/2014)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è inserito il seguente:

"Art. 4 bis
(Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani)

1. Per l'ATO relativo al territorio della provincia di Reggio Calabria, le funzioni della Comunità d'ambito di cui all'articolo 4 sono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

2. Per l'ATO di cui al comma 1:

a) le disposizioni della presente legge relative alla Comunità d'ambito sono da intendersi riferite, in quanto applicabili, alla Città metropolitana di Reggio Calabria;

b) le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dall'assemblea ristretta prevista dall'articolo 4, comma 11, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa, convocata e presieduta dal sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti.".

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 8 pagine.
Reggio Calabria, 2 maggio 2019

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)